

TAR Roma, Sezione III 19/07/1997 n. 1693
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Le associazioni di imprese contemplate nell'art.23, co.6, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406 (il quale prevede che le imprese singole o associate che abbiano i requisiti richiesti per partecipare alla gara possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti dal bando) sono associazioni con caratteristiche autonome e si aggiungono, e non sostituiscono, alle altre forme di raggruppamento temporaneo di imprese; pertanto, qualora un raggruppamento di imprese posseda i requisiti di cui al sesto comma cit. (la cui ratio si fonda, fermo restando che le imprese originariamente associate devono possedere tutti i requisiti previsti per partecipare alla gara, sull'esigenza di favorire le esperienze di altre imprese in categorie diverse da quelle per le quali sono iscritte all'albo), illegittimamente il medesimo viene escluso da una gara d'appalto per mancanza, in talune imprese associate, dei requisiti di cui all'art. 23 primo comma cit.